

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 novembre 2011, n. 0267/Pres.

Regolamento recante criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nonché le spese ammissibili, per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini e aderenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, c. 5, L.R. 17/2020 (B.U.R. 21/10/2020, S.O. n. 35), le disposizioni del presente regolamento continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020.

Art. 1	Finalità
Art. 2	Soggetti beneficiari
Art. 3	Presentazione della domanda di finanziamento
Art. 4	Istruttoria
Art. 5	Spese ammissibili
Art. 6	Attività transfrontaliera
Art. 7	Ammontare del finanziamento
Art. 8	Concessione ed erogazione del finanziamento
Art. 9	Rendicontazione del finanziamento
Art. 10	Revoca del finanziamento
Art. 11	Controlli
Art. 12	Norma di rinvio
Art. 13	Norma transitoria
Art. 14	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nonché le spese ammissibili allo stesso, per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali, svolti anche al di fuori del territorio nazionale, alle componenti regionali delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini e aderenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria, in attuazione dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali).

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Sono soggetti beneficiari del finanziamento di cui al presente regolamento le Organizzazioni Sindacali del Friuli Venezia Giulia componenti delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini e aderenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria.

Art. 3
(Presentazione della domanda di finanziamento)

1. L'organizzazione sindacale presenta la domanda di finanziamento al Servizio competente in materia di lavoro, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno corredata dall'elenco del personale incaricato a svolgere attività presso le associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini e aderenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria.

2. La domanda di finanziamento viene redatta utilizzando la modulistica approvata con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

3. La domanda di finanziamento è consegnata a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio competente in materia di lavoro entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 4

(Istruttoria)

1. Le domande di finanziamento pervenute entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, sono valutate sulla base di una preventiva verifica di ammissibilità relativa alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, su indicazione del responsabile dell'istruttoria, ne dà comunicazione all'organizzazione indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Il Servizio, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi), prima della formale adozione e comunicazione del provvedimento negativo, rende noto agli istanti i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili al finanziamento le quote delle Organizzazioni sindacali da versare per lo svolgimento di attività transfrontaliere promosse o realizzate dalle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini e aderenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria nell'anno solare indicato nella domanda, di cui al successivo articolo 6 .

Art. 6

(Attività transfrontaliera)

1. La quota di cui all'articolo 5, al netto degli eventuali rimborsi ottenuti dalla Confederazione europea dei sindacati, dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati e al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile, è riferita esclusivamente al sostegno delle seguenti spese:

- a) realizzazione di ricerche e studi;
- b) acquisizione di servizi concernenti la realizzazione di iniziative di comunicazione o di attività divulgative e pubblicitarie;
- c) servizi di traduzione e interpretariato e noleggio di impianti di interpretazione e amplificazione;
- d) progettazione, redazione e stampa di pubblicazioni o di materiale promozionale, anche se realizzato su supporto multimediale;
- e) locazione degli spazi destinati allo svolgimento delle iniziative;
- f) compensi a relatori non facenti parte dell'associazione e rimborsi di costi per spostamenti, pasti e pernottamenti;

- g) corrispettivi relativi a contratti di affidamento dell'associazione delle iniziative promosse, ivi compresi eventuali servizi di catering;
- h) consulenze professionali;
- i) spese per l'affitto e la manutenzione di locali destinati allo svolgimento di attività istituzionale;
- j) missioni del personale di cui all'articolo 3, comma 1 nei seguenti limiti:
 1. pasti consumati in numero di due a giornata e fino a un massimo di 30,00 euro a persona per pasto in Italia o fino a un massimo di 50,00 euro a persona per pasto all'estero;
 2. pernottamenti in strutture alberghiere, sino alla prima categoria (4 stelle non di lusso), in camera singola ove disponibile e con prima colazione se inclusa nel costo del pernottamento;
 3. spese di viaggio per mezzi di trasporto pubblico di linea terrestre, marittima o aerea entro il limite del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, comprensivi dell'eventuale uso di cuccetta, effettuati in classe economica;
 4. spese di viaggio con mezzi di trasporto privati, con rimborso chilometrico secondo le tariffe ACI;
 5. spese per pedaggi e parcheggio;
 6. spese per l'utilizzo di taxi, ove non sia possibile l'utilizzo di un altro mezzo di trasporto pubblico o privato;
- k) spese per acquisto di impianti telefonici mobili o di altre attrezzature informatiche e tecnologiche;
- l) stipendi e compensi a personale con compiti di coordinamento delle attività, di sportello, di segreteria amministrativa o di contabilità, ivi comprese le spese per il versamento di contributi previdenziali e di ritenute d'acconto;
- m) spese per acquisto, anche mediante abbonamento, di libri, pubblicazioni o banche dati specializzate;
- n) spese per l'acquisto o il noleggio di software;
- o) spese per la gestione di account di posta elettronica intestati all'associazione e spese per la realizzazione e gestione di siti internet;
- p) spese per utenze telefoniche, mobili o fisse, a carico dell'associazione, fino a un massimo di 1.500 euro annui;
- q) spese per la fornitura di energia elettrica, acqua e di riscaldamento;
- r) spese per la pulizia e manutenzione ordinaria degli uffici, fino a un massimo di 300 euro annui;
- s) spese per la tenuta della contabilità, se gestita da un soggetto esterno all'organizzazione, fino a un massimo di 1000 euro annui;
- t) spese bancarie, fino a un massimo di 300 euro annui;
- u) spese per spedizioni postali, fino a un massimo di 500 euro annui;
- v) spese per l'acquisto di marche da bollo;
- w) spese di cancelleria.

1. L'ammontare del finanziamento di cui al presente regolamento è determinato nella misura massima dell'80 per cento della quota di cui all'articolo 5, fino ad esaurimento delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 8

(Concessione ed erogazione del finanziamento)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Servizio concede il finanziamento ripartendo le risorse annualmente disponibili tra le organizzazioni sindacali la cui domanda è stata ritenuta ammissibile, in maniera proporzionale all'importo della quota e contestualmente eroga il 100% del finanziamento concesso.

Art. 9

(Rendicontazione del finanziamento)

1. Entro il termine del 1 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, l'organizzazione sindacale trasmette al Servizio competente la rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, corredata di una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), da cui risulta che la quota è stata utilizzata per lo svolgimento dell'attività transfrontaliera di cui all'articolo 6.

2. Ove la rendicontazione sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando il termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

Art. 10

(Revoca del finanziamento)

1. Il mancato rispetto del termine per la presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 9, comporta la revoca totale del finanziamento.

2. Il Servizio comunica la revoca del provvedimento di concessione.

3. In caso di revoca, è richiesta all'organizzazione sindacale la restituzione delle somme erogate con le modalità previste dal capo secondo, titolo terzo della legge regionale 7/2000.

Art. 11

(Controlli)

1. Il Servizio effettua verifiche a campione ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 12
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 13
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione per il solo anno 2011, la domanda di finanziamento è presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 11/1996, per le domande di cui al comma 1 sono ammissibili e possono essere finanziate anche le quote versate prima della presentazione delle domande stesse a partire dal 1 gennaio 2011.

3. Entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Servizio valuta la regolarità delle domande presentate e della documentazione a corredo e provvede a ripartire le risorse disponibili per il finanziamento tra le organizzazioni sindacali la cui domanda è stata ammessa, in maniera proporzionale alla quota ammissibile per ciascuna.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.